

Tribunale Civile di Genova

Sezione Lavoro

Ricorso ex art 414 c.p. c. con istanza di notificazione ex art 151 c.p.c.

nell'interesse di:

Daniele GHIORZO, nato a Sestri Levante (Genova) il 13.1.1979 CF GHRDNL79A131693I, residente in Casarza Ligure (Genova), Via Barletti Superiore 8 A, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti in calce, apposta in foglio separato e costituente parte integrante del presente atto, nonché allegata alla busta contenente il presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv. Maria Pia Arisi del Foro di Genova, (CF. RSAMRP63D68D969H) – Pec mariapia.arisi@ordineavvgenova.it – numero Fax 010/81.43.49, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Elisabetta Villani del Foro di Genova (CF VLLLBT67L46D969V) - PEC elisabetta.villani@ordineavvgenova.it numero Fax 010/81.43.49, eleggendo domicilio presso e nel loro studio in Genova, Via Santi Giacomo e Filippo 19/4, Cap 16122.

Ai sensi dell'art. 37 del D.L 6 luglio 2011 n. 98 (Gazz. Uff. 155 del 6/07/2011) si dichiara che ex articoli 125, 1 comma c.p.c. e 16 comma 1-bis, del D. lgs 31 dicembre 1992, n. 546 le comunicazioni potranno essere effettuate all'Avv. Maria Pia Arisi e all'Avv. Elisabetta Villani al numero di fax 010.814349 e all'indirizzo di posta elettronica certificata mariapia.arisi@ordineavvgenova.it e/o elisabetta.villani@ordineavvgenova.it

Nei confronti di

Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, (C.F. 80185250588), PEC uffgabinetto@postacert.istruzione.it rappresentato difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Genova, Via Brigade Partigiane 2, PEC genova@mailcert.avvocaturastato.it

e



Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Genova, Via Assarotti 38, PEC drli@postacert.istruzione.it difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane 2. PEC **genova@mailcert.avvocaturastato.it**

-Resistenti-

Nonché

-Nei confronti di tutti i soggetti risultanti inseriti come personale ATA Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della Provincia di Genova, valide per gli anni scolastici 2024/2027, i quali in virtù della valutazione per intero del servizio militare di leva al ricorrente (ovvero del riconoscimento di 6 punti in più rispetto al suo punteggio attuale nelle graduatorie di istituti in cui è inserito) sarebbero pregiudicati e scavalcati in graduatoria, per punteggio, dal ricorrente, per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

- Eventuali controinteressati-

Previo annullamento e/o disapplicazione

del D.M. 89 del 21.5.2024, nonché del D.M. 50 del 3.3.2021, del D.M. 640 del 30/8/2017 e, occorrendo, dell'art. 2 comma 6 D.M. 235 del 1.4.2014 (recanti la disciplina delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, ai sensi dell'art 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 430 del 13 dicembre 2000 n. 430), e dell'Allegato A (Tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituti del personale ATA di cui ai decreti ministeriali sopra menzionati) nella parte in cui, operando un ingiustificato *discrimen* tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello



prestato non in costanza di nomina, stabiliscono, negli stessi identici termini, che:

"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva."

Per il conseguente accertamento del diritto

del Sig. Daniele Ghiorzo al riconoscimento del corretto punteggio da attribuire, nelle Graduatorie di Circolo e d'Istituto della III fascia del Personale ATA, pari a 6 punti per ogni anno, ossia 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, di servizio militare prestato, seppure non in costanza di nomina, e, quindi, con conseguente rideterminazione /rettifica del maggior punteggio in virtù dei titoli posseduti e /o dei servizi svolti.

Premesso che

1. Il Sig. Daniele Ghiorzo, al termine dell'anno scolastico 1997-1998, ha conseguito in data 17 luglio 1998, maturità tecnica - diploma di ragioniere Perito Commerciale e Programmatore presso l'Istituto Tecnico Statale commerciale e per geometri Fortunio Liceti di Rapallo (Genova) **(doc. n.1)**
2. Il Sig. Daniele Ghiorzo ha svolto il servizio di leva obbligatorio per il periodo dal 18 giugno 1999 al 18 giugno 2000, quale Carabiniere Ausiliario. **(doc. n.2)**
3. Il Sig. Daniele Ghiorzo è attualmente inserito, come Personale A.T.A., nella III fascia delle graduatorie, ad oggi disponibili, **(doc. n. 3)** degli Istituti scolastici nell'ambito territoriale di Genova, in qualità di Assistente Amministrativo – con punteggio 8,87 e quale Collaboratore Scolastico con punteggio 9,42, o punteggi meglio visti, a seguito di domanda di aggiornamento presentata tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione il 13.4. 2021 **(doc. n.4)** nella



vigenza del D.M. 50/2021 del 3.3.2021, a seguito, si precisa a livello espositivo, dell'originaria domanda di inserimento, avanzata nel 2018.

4. I suddetti punteggi sono stati computati basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti e, con erronea e penalizzante interpretazione della normativa di settore, come infra, precisato, valutando il servizio militare di leva, svolto non in costanza di nomina solo 0,6 punti anziché 6 punti, fondando la diversa valutazione, sulla mancanza di costanza di impiego pubblico all'atto dello svolgimento del servizio militare.

5. Per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, la tabella riconosce, infatti, solo punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni; per il servizio prestato in costanza di nomina, invece la tabella riconosce il punteggio del servizio specifico vale a dire punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

6. Il Sig. Ghiorzo ha quindi richiesto all'Istituzione Ministeriale preposta, in data 21 maggio 2024 (**doc. n.5**) la corretta valutazione del periodo di leva di cui sopra *"non assolto in costanza di nomina"*, con conseguente riconoscimento del punteggio in merito ad esso e, quindi, in termini di servizio reso nella qualifica ATA, numero 6 punti per anno, funzionale alla migliore collocazione nelle graduatorie di 3^a fascia 2021/2024 e successive.

7. La predetta istanza non ha avuto alcun riscontro, nonostante la normativa in materia e l'orientamento giurisprudenziale del più alto grado delle Corti ordinaria ed amministrativa, di cui infra, e benché l'adeguamento in parola non implicherebbe alcuna conseguenza sul piano erariale.

8. In data 21.5.2024, il Ministero della Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto n. 89/2024 (**doc. n. 6**) recante la disciplina delle graduatorie di circolo e



d'istituto di terza fascia, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, approvato con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000 n. 430, il quale nell'Allegato A (Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A) ha continuato ad affermare che:

- A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni" **(doc. n. 6).**

Anche il predetto DM ministeriale n. 89/2024 ha quindi riproposto il sistema di valutazione oggetto di doverosa impugnazione.

9) In adesione al termine del 28 giugno 2024 di cui all'art. 4 DM 89/2024, il ricorrente, ha tempestivamente presentato, in data 19.6.2024, tramite il portale telematico all'Ufficio Scolastico Territoriale di Genova per il triennio 2024/2027 **(doc. n.7)**, nuova domanda di inserimento /conferma/ aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, avendo, quindi, già chiesto **(doc. n. 5)** la corretta valutazione del punteggio del servizio militare svolto, ivi indicando quale Istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda l'Istituto GEIS011008 Natta G.V. DEAMBROSIS e quali preferenze le seguenti sedi:

- 1) GEIS011008 NATTA G.V.DEAMBROSIS – SESTRI LEVANTE (GE) VIA DELLA CHIUSA, 107
- 2) GEIC80500R I.C. VALLI E CARASCO COMUNE DI CARASCO VIA MONTEGRAPPA, 3
- 3) GEIC80600L I.C. SANTA MARGHERITA LIGURE SANTA MARGHERITA LIGUR (GE) VIA ROCCATAGLIATA, 2
- 4) GEIC810008 I.C. CASARZA LIGURE CASARZA LIGURE VIA CASTELLO,16
- 5) GEIC84300G I.C. CICAGNA CICAGNA (GE) VIALE ITALIA 13°
- 6) GEIC84400B I.C. SESTRI LEVANTE SESTRI LEVANTE (GE) VIALE DANTE, 64
- 7) GEIC84700V I.C. LAVAGNA LAVAGNA (GE) PIAZZA INNOCENZO IV, 13
- 8) GEIC84800P I.C. COGORNO COGORNO VIA IV NOVEMBRE, 115
- 9) GEIC85700D I.C. RAPALLO - VIA FRANTINI, 7
- 10) GEIC858009 I.C. AVEGNO-CAMOGLI-RECCOUSCIO RECCO (GE) VIA G.MASSONE, 47
- 11) GEIC86500C I.C. G.B. DELLA TORRE CHIAVARI (GE) VIA RIVAROLA, 7
- 12) GEIC866008 IC RAPALLO-ZOAGLI RAPALLO (GE) VIA FERRETTO, 4
- 13) GEIC867004 IC CHIAVARI II CHIAVARI (GE) VIA RIVAROLA,7
- 14) GEIS00100N ISTITUTO G. DA VIGO - NICOLOSO DA RECCO RAPALLO (GE) VIA DON MINZONI 1
- 15) GEIS00600R IS VITTORIO EMANUELE IIRUFFINI GENOVA LARGO ZECCA, 4- VIALE BERNABO BREA, 65°
- 16) GEIS012004 B.MARSANO GENOVA SANT'ILARIO



VIA ALLA SCUOLA DI AGRICOLTURA, 9
17) GEIS01300X LICETI RAPALLO (GE) PIAZZA E. BONTA', 8
18) GEIS01900V ISTITUTO TECNICO E PROF. DI CHIAVARI CHIAVARI CORSO MILLO, 1
19) GEMM18400Q CPIA LEVANTE TIGULLIO COGORNO CORSO IV NOVEMBRE 115
20) GEPC01000P LC DORIA GENOVA VIA A.DIAZ, 8
21) GEPC020009 LICEO CLASSICO E LINGUISTICO C. COLOMBO
GENOVA VIA D.BELLUCCI, 2.
22) GEPS02000C LS E.FERMI - GENOVA VIA W. ULANOWSKI, 56
23) GEPS030003 LS G.D.CASSINI - GENOVA VIA GALATA, 34 CANC.
24) GEPS050008 LS L. DA VINCI GENOVA VIA ARECCO 2
25) GEPS07000D LICEO CLASSICO SCIENTIFICOSPORTIVO KING GENOVA VIA STURLA
63
26) GEPS17000A LICEO SCIENT-CLASSICO MARCONI-DELPINO
CHIAVARI PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA, 14
27) GERH01000G IPSSA M.POLO GENOVA VIA SCIACCALUGA N. 9
28) GERI02000N IPSIA A. ODERO GE-SESTRI VIA BRISCATA, 4
29) GESD010008 LICEO ARTISTICO EMANUELE
LUZZATI CHIAVARI (GE) VIA G.B.GHIO, 14.

con la precisazione che il sopra indicato elenco è specificatamente riportato, in questa sede, anche ai fini di procedere, per i motivi nel prosieguo delineati, alla notifica per pubblici proclami, ex art. 151 c.p.c.

Le graduatorie del triennio 2024/2027 non sono state ad oggi ancora pubblicate ma, trattandosi di clausola esecutiva del bando, anche qui contestata, riporteranno il punteggio decurtato rispetto al titolo oggetto di causa.

Risulta evidente che, il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente dovuto, ha arrecato (ed arreca) al ricorrente un grave nocumento, in quanto lo stesso si è visto, (e si vedrà ancora), scavalcare nelle assunzioni a tempo determinato, da altro personale ATA con punteggio (di fatto) inferiore.

L' errato calcolo del punteggio, effettivamente spettante al Sig. Daniele Ghiorzo, comporta e comporterà, (anche tenuto conto della validità triennale delle graduatorie in questione), certamente la mancata "chiamata" dell'Interessato, da parte degli Istituti scolastici prescelti, venendo posposto a personale con punteggio apparentemente ed erroneamente superiore rispetto a quello effettivamente spettante al ricorrente.

È, pertanto, palese, anche in ragione, del nuovo triennio 2024/2027, e del



consolidamento delle pronunce giurisprudenziali in materia, l'interesse del Sig. Ghiorzo a promuovere la presente azione giudiziaria.

La mancata attribuzione del punteggio pieno per il servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso in graduatoria, già negata in vigenza del DM 50/2021, è illegittima per i seguenti motivi

DIRITTO

I. Sulla sussistenza di giurisdizione del Giudice Ordinario.

Si rileva, per mera completezza espositiva, la sussistenza, nella fattispecie, della giurisdizione del Giudice Ordinario, considerato che si richiede in questa sede propedeuticamente la disapplicazione e non l'annullamento dell'atto amministrativo.

Il chiaro principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con ordinanza n. 9330 del 4 aprile 2023, secondo cui:

"6. E' stato affermato da questa Corte (v. di recente Cass., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123) che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Il suddetto principio, che ha ripreso quello, conforme, di cui a Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2016, n. 25836, è stato ribadito da Cass., Sez. Un., 20 luglio 2022, n. 22693 che ha definitivamente superato il diverso orientamento espresso da Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198.

La suddetta pronuncia è stata confermata anche dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 2277 del 23.1.2024.

Nel caso di specie, il ricorrente non formula una domanda di annullamento dell'atto



di macro- organizzazione, ma si limita a contestarne, incidentalmente, la legittimità, in quanto in stridente contrasto con l'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 con l'art. 569 del D. Lgs. N. 297 del 16 aprile 1994, con l'art. 2050 del D. Lgs. N. 66 del 15 marzo 2010 e con l'art. 62 della Legge n. 312 dell'11 luglio 1980 di cui infra. La controversia che qui involve, per di più, non riguarda procedure concorsuali, ma il corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono disponibili (Cassaz, Civ. Sez. Unite 4.4.2023 n.9330).

La giurisprudenza risulta ormai granitica nell'affermare che, in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento, ai sensi del D. Lgs. N. 297 s.m.i. del 16.4.1994., (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) del diritto al collocamento in graduatoria, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, riguardando determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato.

(Cass. Sez. Unite Ordinanza n. 16576 del 23. 7. 2014- Cassa. Civ. Sez. Unite n. 3032/2011).

Alla luce di quanto rilevato è piena ed incontrovertibile la sussistenza della *potestas iudicandi* in capo a codesto Onorevole Giudice adito.

II. Nel merito

- 1) a. Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della Legge 958/1986 nel periodo di vigenza.**
- b. Violazione e falsa applicazione dell' art. 62 della Legge 312/1980;**
- c. Violazione falsa applicazione dell'art. 569 comma 3 D. lgs 297/1994 in analogia dell'art. 485 comma 7 D. lgs 297/1994;**
- d. Violazione dell'art. 52 della Costituzione.**
- e. Violazione dell'art. 2050 commi 1 e 2 del D. Lgs. 66/2010;**



Dal combinato disposto delle norme di seguito citate, regolatrici della materia de qua, discende il diritto dell'odierno ricorrente, peraltro ormai acclarato, di vedersi riconosciuta la valutazione del periodo di servizio di leva nella misura di punti 6, esattamente come avviene per il cittadino che, munito di titolo di studio, abbia prestato il servizio militare, in costanza di attività lavorativa, non sussistendo ragione per sfavorire chi come il Sig. Ghiorzo, quanto al resto in medesima situazione, non fosse in costanza di rapporto di lavoro.

Infatti, secondo l'exkursus delle norme, si rileva quanto segue.

a. In seguito alla riforma del settore, con l'art. 20 della Legge 958/1986, è stato disposto che il servizio di leva fosse ritenuto a tutti gli effetti :

"valido per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico".

Ciò significa che il servizio militare prestato, dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria (Legge 23 agosto 2004 n. 226 cd. Legge Martino), deve essere valutato come titolo didattico pari alla durata dello servizio di leva, indipendentemente dalla costanza del rapporto di impiego.

E il chiaro tenore della norma, con l'espressione *"a tutti gli effetti"*, esplicita la volontà del legislatore di valorizzare i servizi militari (o assimilati) resi, senza operare distinzioni a seconda delle singole fattispecie.

b. L'art. 62 della Legge 312/1980 – Nuovi assetti retributivo- funzionale del personale civile e militare dello Stato, pubblicata in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff 12 luglio 1980 n. 190 – rubricato "Valutazione del servizio militare ai fini del conferimento di incarichi e supplenze" dispone che:

"Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie



provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado ed ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente".

Viene, pertanto, anche in tale occasione, confermata l'omogeneità di valutazione, senza prevedere distinzioni di alcun tipo.

c. La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita dall'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, che, con riferimento al "Riconoscimento del servizio (degli insegnanti) agli effetti della carriera così dispone:

"il periodo di servizio militare di leva.. è valido a tutti gli effetti".

Analogamente per il personale ATA l'art. 569, comma 3, del citato TU D. Lgs. 297/1994, sempre ai fini del riconoscimento del servizio, stabilisce che:

"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

Tale normativa scolastica si ritiene insuscettibile di interpretazione restrittiva, non essendo connotata, nel dato letterale, da alcuna limitazione **temporale relativa**

al momento di effettivo espletamento del servizio militare.

d. E, dunque, sia l'art. 485 comma 7, succitato sia l'art. 569 comma 3 del Dlgs.297/1994, sopra richiamato, nonché le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la *"validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile"* anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto dell' art. 52, 2^a comma della Costituzione secondo il quale:

"Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modo stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici."

La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio



non può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio.

e. L'art. 2050 del D. Lgs. N. 66 del 15.3.2010 (Codice dell'ordinamento militare) riguardante la "valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile- in forza della menzionata equiparazione- come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce:

al comma 1, che: "I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e

al comma 2 che: "Ai fini della ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

In forza della sopra citata normativa, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35380 del 18 novembre 2021, e già in precedenza con l'ordinanza n. 5679 del 2.3.2020, ha chiarito, in via definitiva, che il servizio militare deve essere pienamente valutato, non potendosi porre in contrapposizione tra loro il 1^o ed il 2^o comma dell'art. 2050 del Cod. Militare, sopra riportati, come invece sostenuto dal Ministero della Istruzione.

Questi, infatti, nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, aveva posto in dubbio la compatibilità del servizio militare, quando non svolto in costanza di nomina, appellandosi al fatto che l'articolo 2268 comma 1 del codice dell'ordinamento militare (D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66) ha espressamente abrogato l'art. 20 della Legge del n. 958 del 24.12 1986, il cui testo per comodità si riporta nuovamente: "1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico".

Il Ministero dell'istruzione pretendeva, quindi, di desumere, da tale abrogazione, la volontà del legislatore di valutare solo il periodo trascorso in qualità di militare



di leva, in pendenza del rapporto di lavoro. Tale assunto, secondo il Ministero dell'Istruzione, sarebbe stato avallato dal fatto dal tenore dell'art. 2050, comma 2, del D. Lgs. 66/2010, come sopra ricordato.

La Corte di Cassazione, sconfessando la tesi ministeriale, ha invece aderito alla posizione della giurisprudenza di merito formatasi sul tema, confermando il diritto al pieno riconoscimento del punteggio previsto per il servizio di leva prestato, **alla sola condizione che lo stesso sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso.**

I Giudici di legittimità hanno, infatti, confermato che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, per cui il servizio di leva obbligatorio ed il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini delle carriere, come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 comma 2).

Secondo la Corte di Cassazione, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 del Codice dell'ordinamento militare, sopra riportato, si deve infatti affermare che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro siano valutabili ai fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata se poi il successivo comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì con il principio di cui all'art. 52 comma 2 della Costituzione per il quale chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a



tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi (Cassazione Sez. Lavoro ordinanza 3 giugno 2021 n. 15477).

Secondo la Corte di Cassazione, pertanto, una corretta interpretazione dell'assetto normativo impone di ritenere che l'art. 2050 del Codice dell'ordinamento militare non contrasti con l'art. 485 comma 7 del TU n. 297/1984 per cui il servizio di leva obbligatorio ed il servizio civile ad esso equiparato devono essere sempre pienamente valutabili sia ai fini della carriera che dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro.

L'interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione risulta pienamente condivisibile in quanto la Corte Costituzionale ha costantemente rimarcato che

“il concetto di posizione di lavoro non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio che comprende senza dubbio anche il diritto alla indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità e la sua misura. Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria .. implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima (Corte Cost. n. 8 del 16. 2. 1963).

Già in precedenza la Corte di Cassazione, nei medesimi termini, aveva stabilito con ordinanza n. 5679 del 2.3.2020 che :

“L'art.2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485 comma 7 il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio ed il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (srt.485 cit) come anche dell'accesso ai ruoli(art. 2050 co..1 cit) in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 co. 2 cit) in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblico (art. 2050 co. 1 cit).



Nei medesimi termini, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1720/2022, accogliendo la relativa domanda giudiziaria, ha sancito che

“il servizio militare (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A. prestato dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale gli interessati non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica, deve essere valutato per intero (punti 6)”.

Per i Giudicanti il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti ed in particolare:

“il servizio di leva obbligatorio ed il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera—come anche dell'accesso ai ruoli in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi presati negli impieghi civili presso enti pubblici... in definitiva una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/ 1994 impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatoria A.T.A anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica”.

il Collegio Giudicante della Settima Sezione Lavoro del Consiglio di Stato, in riferimento alla pronuncia del 10 marzo 2022, ha riconosciuto nuovamente, con la sentenza n. 266 del 9. 1. 2023, l'intero punteggio riguardante il servizio militare svolto non in costanza di rapporto e dopo il conseguimento del titolo di studio, richiamando il principio già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione.

E' lungo questa linea interpretativa in cui l'art. 2050 del COM si coordina e non contrasta con l'art. 485 comma 7 del D. lgs 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui appunto, il servizio di leva obbligatorio ed il servizio civile ad esso equiparato, sono sempre utilmente valutabili ai fini della carriera (art 485 cit) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 comma 1 cit) in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 comma 2 cit) sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non



inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050 comma 1 cit).

La disuguaglianza nella valutazione del servizio militare, stabilita, da ultimo, anche dal D.M 89/2024, si pone, dunque, in contrasto con la normativa di rango superiore, come da pertinente recente giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione.

In sostanza, la regolamentazione ministeriale anche di ultimo aggiornamento delle graduatorie di terza fascia A.T.A., nel limitare la valutazione piena del servizio militare ai soli periodi prestati in costanza di nomina, confligge anche essa, per tutti i motivi sopra esposti, con l'art. 485 del D.Lgs. 297/1994, con l'art. 52 della Costituzione, laddove stabilisce che l'adempimento del servizio militare non possa pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino e l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, che prevede la valutazione del servizio militare nei pubblici concorsi.

Per tutti questi motivi il ricorrente Daniele Ghiorzo, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, con ogni e più ampia riserva per quanto non azionato con il presente giudizio

RICORRE

Al Tribunale di Genova Sezione Lavoro adito, affinché fissi udienza di comparizione delle parti per la discussione della causa, con decreto da notificarsi a **Ministero dell'Istruzione e del Merito, (MIM)** in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, (C.F. 80185250588), PEC uffgabinetto@postacert.istruzione.it rappresentato difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Genova, Via Brigate Partigiane 2, PEC genova@mailcert.avvocaturastato.it e



Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Genova, Via Assarotti 38, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane 2. PEC genova@mailcert.avvocaturastato.it.

CONCLUDE

Affinché Il Tribunale Civile di Genova, Sezione Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, Voglia:

- 1) Previo annullamento e/o disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 89/2024, quanto al triennio 2024/2027, nonché del DM 50/2021, per il triennio 2021/2024, nonché occorrendo, i precedenti DM 640/2017 del 30/8/2017 e, occorrendo, dell'art. 2 comma 6 D.M 235/2014 del 1.4.2014, recanti la disciplina delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, ai sensi dell'art 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000 n. 430, e dell'Allegato A (Tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituti del personale ATA), e di ogni di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono distinzione di valutazione a seconda che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano stati prestati o meno in costanza di rapporto di impiego.
- 2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6 computati in virtù del servizio militare di leva svolto e, conseguentemente:



- 3) accertata e dichiarata l'illegittimità / nullità / inefficacia dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto del Sig. Daniele Ghiorzo al maggior punteggio pari a 5,4 punti, (pari alla differenza dei 6 punti effettivamente dovuti e gli 0,6 punti riconosciuti dall'Amministrazione convenuta), per il servizio militare svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie;
- 4) conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con il punteggio di cui sopra in merito al servizio di leva prestato;
- 5) conseguentemente condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per quanto di rispettiva competenza, al riconoscimento ed alla adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra ed alla migliore collocazione nelle graduatorie di istituti di terza fascia, ai fini della assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per i profili di appartenenza;
- 6) Emettere ogni conseguenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
- 7) Condannare le Amministrazioni resistenti, in solido o in via alternativa o nella forma meglio vista, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese generali al 15% Cpa ed Iva e rimborso Contributo Unificato pari ad Euro 259,00.

In via istruttoria:

Insta affinché il Giudice adito, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 e/o 213



e/o 421 c.p.c. voglia ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio del fascicolo personale del ricorrente e di tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti/atti/ comunicazioni riguardanti il Sig. Daniele Ghiorzo e ritenuti necessari per la definizione della controversia.

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia vertente in materia di lavoro è indeterminabile e che sconta un Contributo Unificato di Euro 259,00.

Allega e produce:

- 1- Diploma di ragioniere Perito Commerciale e Programmatore presso l'Istituto Tecnico Statale commerciale e per geometri Fortunio Liceti di Rapallo (Genova) in data 17.7.1998;
- 2- Attestazione servizio leva – congedo;
- 3- Graduatorie D.M 50/2021 Assistente amministrativo- Collaboratore Scolastico GESD010008
- 4- Domanda di inserimento /conferma/ aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 13.4. 2021 D.M 50/2021;
- 5- Domanda 21.5.2024 valutazione del periodo di leva nella misura di 6 punti, a mezzo pec con attestazione di ricezione;
- 6- DM 50/2021 del 3.3.2021; DM 89/2024 MIM 21. 5. 2024
- 7- Domanda di inserimento /conferma/ aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 19.6.2024 Decreto 89/2024 MIM 21.5. 2024.
- 8- Giurisprudenza citata.

Con riserva di produrre le graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia di futura pubblicazione, di cui al D.M 89/2024 GEIS011008 –Natta G.V. Deambrosis e/o graduatorie meglio viste.



Con riserva di ulteriormente controdedurre in virtù del comportamento processuale delle Amministrazioni resistenti.

Riservati i danni.

Genova, 19 luglio 2024

Avv. Maria Pia Arisi

Avv. Elisabetta Villani

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati ex art 151 c.p.c.

I sottoscritti legali Maria Pia Arisi ed Elisabetta Villani

Premesso che

Ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso deve essere notificato ai soggetti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti nelle graduatoria di terza fascia d'istituto della provincia di Genova, vigenti per gli anni scolastici 2024/2027 e 2021/2024

Considerato che

Sussistono oggettive difficoltà insita nel reperire tutti i nominativi degli eventuali contro interessati.

Rilevato che la notifica del ricorso nelle modalità ordinarie oltre che incompleta dilaterrebbe inevitabilmente i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevatissimo numero di soggetti al quale notificare il presente atto unita alla impossibilità di identificare nominativo ed indirizzo dei contro interessati

Si chiede

All'Ill.mo Giudice del Lavoro adito di autorizzare in uno al provvedimento di fissazione udienza, così da giungere ad essa a contraddittorio integro, la notifica agli eventuali contro interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e



dell'emanando decreto di fissazione udienza, sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, con indicazione del relativo eventuale costo.

Ai fini della individuazione dei controinteressati, si indica tutto il personale ATA - inserito nelle graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia degli Istituti scolastici per i quali il ricorrente ha presentato istanza (vedi pagg. 4-5) per i profili di Assistente Amministrativo/ Collaboratore Scolastico, Istituto Capofila GEIS011008 Natta G.V. DEAMBROSIS, Via della Chiusa 107, Sestri Levante (Genova) - che verrebbe pregiudicato dall'accoglimento del presente ricorso.

Genova, 19 luglio 2024.

Avv. Maria Pia Arisi

Avv. Elisabetta Villani

